

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 394

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIULIANO, LAURO, IZZO, COZZOLINO,
FASOLINO, SALZANO, MARANO e BOBBIO Luigi**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

Istituzione della provincia di Aversa

ONOREVOLI SENATORI. - La nostra Costituzione, facendo implicito riferimento a quel nucleo di libertà locali che è il frutto di una antichissima e nobile tradizione, riconosce e promuove le autonomie locali (articolo 5) e prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione siano stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione (articolo 133).

La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali, ha segnato la conclusione del sostanziale quanto deprecabile silenzio del legislatore ordinario sul tema delle autonomie locali ed ha in effetti rilanciato la funzione della provincia, accrescendone e definendone ruolo e competenze e dettando una serie di criteri e di indirizzi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province.

In particolare, tale legge, prevedendo che ciascuna circoscrizione provinciale deve corrispondere ad un'area territoriale omogenea per sviluppo sociale, culturale ed economico e che deve avere una dimensione idonea a consentire una programmazione dello sviluppo che favorisca il riequilibrio complessivo del territorio, ha ufficialmente e formalmente cancellato le antiquate logiche ispiratrici delle circoscrizioni provinciali, che in alcuni casi risalivano addirittura allo Stato post-unitario. Tali logiche, peraltro, legate a mai sconfessate pretese di un condizionante controllo del potere centrale, erano state ormai da tempo cancellate dalle dinamiche di una società in costante trasformazione, sempre più disposta a ricorrere ad un aggiornato modello di autogoverno e pertanto sempre

più determinata a reclamare un'autonomia amministrativa.

Tenendo presenti proprio gli attuali criteri ed indirizzi normativi, appare più che giustificata l'istituzione della nuova provincia di Aversa, con capoluogo Aversa, comprendente venti comuni, tutti rientranti nella circoscrizione della provincia di Caserta.

Il comprensorio territoriale aversano, noto da sempre come «agro aversano» e comprendente la quasi totalità dei comuni di seguito indicati, pur trovandosi a cavallo tra la provincia di Caserta e quella di Napoli e pur gravitando prevalentemente, per intuibili ragioni, su quest'ultima città, ha sempre avuto una sua peculiare identità culturale, storica, sociale ed economica.

Tale autonomia ha radici lontanissime e la «centralità» di Aversa e del suo ampio, pianeggiante, fertile e popoloso territorio può farsi risalire sin da quando, agli inizi dell'XI secolo, all'arrivo dei normanni, la città diventò autorevole e costante punto di riferimento che la fece assurgere ad importante sede vescovile, soggetta solamente a Roma. L'istituzione presso tale sede dell'autorevole scuola della cattedrale, ove si insegnavano discipline tra le più varie, contribuì, poi, ad attribuire ad Aversa anche il prestigioso titolo di «città di studi». Nei secoli a venire e fino ad oggi, Aversa ha conservato sostanzialmente immutato il suo ruolo di centro di attrazione ed ha continuato a rappresentare il crocevia di tutto l'«agro aversano», il quale si è sempre caratterizzato, rispetto alla realtà casertana ed a quella napoletana, quale omogenea entità autonoma.

Il territorio di tale comprensorio, per il quale si propone la elevazione a nuova provincia campana, comprende i seguenti venti comuni, tutti, come già accennato, compresi

nella provincia di Caserta: Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, S. Arpino, San Cipriano di Aversa, San Marcellino, Succivo, Teverola, Trentola, Villa di Briano, Villa Literno.

Di questi comuni, ben 18, pari al 92 per cento della popolazione interessata, hanno, con apposite delibere adottate all'unanimità, già manifestato la loro incondizionata volontà di far parte della istituenda provincia di Aversa.

Per capoluogo della nuova provincia la candidatura delle città di Aversa si impone. Le ragioni di tale scelta risiedono, oltre che nel suo nobile e prestigioso passato e nel suo riconosciuto e sempre attuale ruolo aggregante, nel fatto di essere la città più popolosa del comprensorio (circa 55.000 abitanti; di fatto, ve ne risiedono non meno di 65.000), nonché sede di uffici finanziari, di una sezione distaccata di tribunale, di una compagnia dei Carabinieri, di una compagnia del Corpo della guardia di finanza, di un commissariato della Polizia di Stato, delle facoltà di ingegneria e di architettura della seconda università di Napoli, di un liceo classico e di un liceo scientifico, di tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di un ospedale psichiatrico giudiziario, di una scuola di Polizia penitenziaria, di un mercato ortofrutticolo, di un ospedale di rilievo regionale, di una sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di una azienda sanitaria locale, di un nodo ferroviario strategico, di importanti strutture sportive (ippodromo e palazzetto dello sport), delle agenzie dei più accreditati istituti bancari.

La nuova provincia, che arriva fino al mare di Castel Volturno, si estende su un territorio di circa 260 chilometri quadrati ed ha una popolazione di poco meno di 300 mila abitanti. Può, tra l'altro, vantare una ricca presenza di aziende agricole seppure, prevalentemente, di non grandi dimensioni, una rinomata produzione di latticini che, per le quotidiane esportazioni in tutta Europa, è in costante sviluppo, una attività di allevamento bufalino all'avanguardia ed ormai conosciuta in tutto il mondo, una tradizionale, consistente ed apprezzata produzione calzaturiera, che di recente si è avvantaggiata, grazie ad un contratto di programma, di un insediamento di rilevante importanza nel comune di Carinaro, una significativa, variegata e qualificata presenza di imprese artigianali, nonché una rete commerciale che, seppure non più fiorente come nel passato, ha ancora una sua penetrante e collaudata diramazione.

L'istituzione della nuova provincia di Aversa, pertanto, risponde in pieno ai criteri ed indirizzi richiesti in particolare dall'articolo 16, comma 2, lettera *b*), della legge n. 142 del 1990, recentemente abrogata (vedi ora articolo 21, comma 3, lettera *f*) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e costituisce sicuramente, oltre che un doveroso riconoscimento delle legittime aspirazioni della sua popolazione, un segnale importante per dare inizio, attraverso la ricognizione legislativa di una identità territoriale che si connota così anche di autonoma responsabilità, a quel riscatto che tutto l'«agro aversano» insegue da decenni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della provincia di Aversa)

1. È istituita la provincia di Aversa nell'ambito della regione Campania.

Art. 2.

(Composizione della provincia di Aversa)

1. La provincia di Aversa, con capoluogo Aversa, è costituita dai seguenti venti comuni: Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, S. Arpino, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino, Succivo, Teverola, Trentola, Villa di Briano, Villa Literno.

Art. 3.

(Elezione del consiglio provinciale)

1. L'elezione del consiglio provinciale di Aversa ha luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elezione per il rinnovo del medesimo consiglio provinciale ha luogo in concomitanza con l'elezione per il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato.

Art. 4.

(Nomina di un commissario governativo)

1. Fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per

la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino all'insediamento degli organi elettivi della nuova provincia.

Art. 5.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ministri competenti, con proprio decreto, sentita la regione Campania, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione nella provincia di Aversa degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, utilizzando il personale che, alla data del 1° gennaio 2001, ricopra un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alla provincia di Caserta.

2. I ministri competenti provvedono alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 6.

(Attribuzione per competenza di atti ed affari amministrativi)

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di inizio del funzionamento della provincia di Aversa presso la prefettura e presso gli altri uffici ed organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Caserta e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti uffici ed organi della provincia di Aversa.

Art. 7.

*(Risorse finanziarie
della provincia di Aversa)*

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Aversa per il funzionamento delle spese, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Caserta in via provvisoria la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi provinciali dello Stato sono poste a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

